



*Consiglio regionale della Campania*

XII LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**Sistema Turismo Campania. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di turismo**

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**



*Consiglio regionale della Campania*

La presente proposta di legge si inserisce in un contesto in cui il turismo rappresenta uno dei principali fattori di sviluppo economico, sociale e culturale della Regione Campania.

Negli ultimi anni il comparto ha registrato una crescita significativa, con un numero di presenze che supera stabilmente i venti milioni annui e una forte incidenza dei flussi internazionali, a conferma della crescente attrattività del territorio regionale. Accanto alle destinazioni tradizionalmente consolidate si è progressivamente affermata una domanda turistica più articolata, orientata verso esperienze legate all'enogastronomia, alla sostenibilità ambientale, alla fruizione delle aree interne e alla valorizzazione del patrimonio diffuso. Tale evoluzione ha reso ancora più evidente il ruolo strategico del turismo quale leva per la crescita economica, l'occupazione e la promozione dell'identità territoriale, ma ha anche fatto emergere criticità legate alla frammentazione dell'offerta, alla disomogeneità qualitativa dei servizi, alla necessità di una *governance* più integrata tra i diversi livelli istituzionali e alla gestione degli impatti sulle comunità locali, anche in relazione allo sviluppo delle locazioni turistiche brevi.

In questo scenario, appare ormai non più rinviabile un intervento organico di riordino della disciplina regionale in materia di turismo. L'assetto normativo vigente è, infatti, il risultato di una stratificazione di interventi legislativi succedutesi nel tempo, spesso riferiti a specifici ambiti o segmenti del settore e non sempre coordinati tra loro, con conseguenti difficoltà interpretative, sovrapposizioni di competenze e appesantimenti procedurali.

La proposta di legge, in coerenza con gli articoli 92 e 93 del Regolamento interno del Consiglio regionale, si pone pertanto l'obiettivo di ricondurre a sistema l'insieme delle disposizioni regionali in materia di turismo, con l'obiettivo di garantire maggiore chiarezza, semplificazione e certezza normativa, nonché a definire in modo puntuale il riparto delle funzioni tra Regione, enti locali e soggetti del sistema turistico, introducendo al contempo strumenti innovativi di governance e programmazione.

La proposta di legge si compone di 101 articoli, suddivisi in nove Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli 1 e 2, definisce l'impianto generale della proposta. L'articolo 1 individua l'oggetto della legge, finalizzata al riordino delle disposizioni regionali concernenti il sistema organizzativo del turismo, le strutture ricettive, le imprese e le professioni turistiche, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e dello Statuto regionale. L'articolo 2 enuncia i principi e le finalità dell'intervento normativo, riconoscendo il turismo quale fattore di crescita civile, culturale, sociale, economica e occupazionale della Campania e quale strumento di valorizzazione integrata del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, produttivo, enogastronomico e immateriale regionale.



*Consiglio regionale della Campania*

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 3 a 18, disciplina l'assetto istituzionale, organizzativo e programmatico del sistema turistico regionale.

Il Capo I, formato dagli articoli 3, 4 e 5, individua le competenze degli enti territoriali. L'articolo 3 attribuisce alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, promozione, coordinamento, disciplina generale e gestione del sistema informativo turistico. L'articolo 4 riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Napoli un ruolo di partecipazione alla formazione dell'atto triennale di indirizzo e di promozione delle DMO. L'articolo 5 disciplina le funzioni dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi turistici di base, all'accoglienza, alle procedure amministrative relative alle strutture ricettive e alle agenzie di viaggio, alla trasmissione dei dati sull'offerta turistica e alla tutela delle comunità ospitanti.

Il Capo II, composto dagli articoli da 6 a 12, riguarda l'organizzazione del sistema turistico.

L'articolo 6 introduce gli ambiti territoriali turistici omogenei, quali aree funzionali alla razionalizzazione e valorizzazione dell'offerta turistica. L'articolo 7 disciplina le organizzazioni per la gestione delle destinazioni turistiche, denominate DMO, quali forme associative non lucrative tra soggetti pubblici e privati. Gli articoli da 8 a 12 regolano l'Agenzia regionale "Campania Turismo", ente pubblico non economico strumentale della Regione, definendone funzioni, organi, Direttore generale, Collegio dei revisori dei conti e responsabile per i rapporti istituzionali.

Il Capo III, costituito dagli articoli da 13 a 16, introduce organismi e strumenti di informazione, coordinamento e supporto. L'articolo 13 istituisce il Tavolo istituzionale per le politiche turistiche, con funzioni consultive. L'articolo 14 disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica e diritti del turista. Gli articoli 15 e 16 prevedono rispettivamente la Carta dei servizi turistici e la Carta dei diritti del turista, strumenti diretti a migliorare la qualità dell'informazione, dell'accoglienza e della tutela degli utenti.

Il Capo IV, formato dagli articoli 17 e 18, disciplina gli strumenti di programmazione regionale.

L'articolo 17 prevede l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, destinato a individuare analisi di contesto, risultati delle politiche pregresse, obiettivi e linee di intervento. L'articolo 18 disciplina il programma annuale per il turismo, che comprende il piano delle attività dell'Agenzia e i programmi delle DMO, con individuazione delle relative risorse.

Il Titolo III, composto dagli articoli da 19 a 58, disciplina in modo organico le strutture ricettive.



*Consiglio regionale della Campania*

Il Capo I, costituito dall'articolo 19, contiene la definizione generale dell'attività ricettiva e distingue le strutture ricettive in alberghiere ed extra-alberghiere, elencandone le principali tipologie.

Il Capo II, formato dagli articoli 20 e 21, disciplina le strutture ricettive alberghiere. L'articolo 20 definisce alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo, motel, alberghi diffusi e condhotel. L'articolo 21 regola la classificazione delle strutture alberghiere mediante il sistema delle stelle e disciplina la denominazione aggiuntiva "lusso" per gli alberghi classificati con cinque stelle.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 22 a 37, riguarda le strutture ricettive extra-alberghiere.

La Sezione I, composta dagli articoli da 22 a 31, disciplina affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, residenze di campagna, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, residenze d'epoca, locazioni turistiche e locazioni brevi, nonché la relativa classificazione.

La Sezione II, composta dagli articoli da 32 a 35, disciplina i bed and breakfast, definendone caratteristiche, regime di sospensione o cessazione, classificazione e marchio identificativo.

La Sezione III, formata dagli articoli 36 e 37, riguarda le strutture ricettive agrituristiche e la ricettività in pescaturismo e ittiturismo.

La Sezione IV, composta dagli articoli da 38 a 48, disciplina le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive marine. Gli articoli da 38 a 47 regolano nozione, requisiti, procedure, gestione, periodi di apertura, sospensione, classificazione e altre forme di ricettività all'aria aperta, con riferimento a campeggi e villaggi turistici. L'articolo 48 introduce la disciplina delle strutture ricettive marine, comprendendo marina resort, albergo nautico diffuso e boat and breakfast.

Il Capo IV, formato dagli articoli da 49 a 53, reca disposizioni comuni alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Più nello specifico, l'articolo 49 disciplina l'esercizio delle attività e le procedure di classificazione mediante SCIA. L'articolo 50 regola il Codice Unico delle Strutture Ricettive (CUSR). L'articolo 51 prevede l'obbligo di comunicazione dei dati statistici. Gli articoli 52 e 53 disciplinano rispettivamente il vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche e la relativa rimozione.

Il Capo V, composto dagli articoli da 54 a 56, disciplina il turismo itinerante e il garden sharing. In particolare, l'articolo 54 regola le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan. L'articolo 55 ne disciplina la gestione. L'articolo 56 disciplina il garden sharing, quale forma di ospitalità alternativa rivolta ai turisti itineranti, limitatamente ai Comuni ricadenti nelle aree interne individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne.



*Consiglio regionale della Campania*

Il Capo VI, formato dagli articoli 57 e 58, riguarda il cicloturismo. L'articolo 57 disciplina la programmazione regionale per lo sviluppo del turismo in bicicletta, in raccordo con la normativa nazionale e con il Piano regionale della mobilità ciclistica. L'articolo 58 promuove la formazione di operatori turistici specializzati nell'accoglienza e assistenza ai cicloturisti.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 59 a 61, disciplina le professioni turistiche. L'articolo 59 definisce le attività professionali turistiche e individua le figure della guida turistica, dell'accompagnatore turistico, della guida alpina e vulcanologica e dell'accompagnatore di media montagna. L'articolo 60 regola l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, richiamando la disciplina statale per la guida turistica e prevedendo esami regionali per le altre figure professionali. L'articolo 61 istituisce gli elenchi regionali delle attività professionali turistiche, con esclusione della guida turistica, soggetta all'elenco nazionale.

Il Titolo V, composto dagli articoli da 62 a 68, disciplina le agenzie di viaggio e turismo. L'articolo 62 definisce le agenzie di viaggio e ne individua i requisiti essenziali. L'articolo 63 elenca le attività accessorie che esse possono svolgere, purché l'attività di agenzia resti prevalente. L'articolo 64 disciplina apertura, esercizio e variazioni dell'attività mediante SCIA. L'articolo 65 regola l'apertura e la chiusura delle filiali. L'articolo 66 impone gli obblighi assicurativi e di garanzia a tutela del viaggiatore. L'articolo 67 disciplina la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. L'articolo 68 regola l'organizzazione occasionale e non lucrativa di viaggi da parte di associazioni, gruppi sociali, comunità ed enti concordatari, limitatamente ai propri aderenti.

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 69 a 82, valorizza le diverse forme di turismo e introduce specifici osservatori regionali.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 80, disciplina le forme di turismo considerate strategiche per la diversificazione e qualificazione dell'offerta regionale. L'articolo 69 promuove il turismo responsabile e sostenibile; l'articolo 70 disciplina il turismo sociale e accessibile.

L'articolo 71 valorizza il turismo rurale, mentre l'articolo 72 riguarda il turismo pedonale e i cammini campani. L'articolo 73 promuove invece il turismo equestre e la rete delle ippovie.

L'articolo 74 disciplina il turismo del mare; l'articolo 75 riguarda il turismo enogastronomico.

L'articolo 76 introduce il turismo religioso, quale forma di turismo culturale, spirituale, lento e identitario. L'articolo 77 promuove il turismo delle radici. L'articolo 78 disciplina il turismo fieristico, degli eventi, MICE e wedding tourism. L'articolo 79 riguarda il turismo della salute,



*Consiglio regionale della Campania*

termale e del benessere, mentre l'articolo 80 promuove il turismo sportivo. L'articolo 81 introduce il sistema regionale degli eventi e delle manifestazioni a vocazione turistica.

Il Capo II, composto dagli articoli 82 e 83, contempla due organismi di osservazione e supporto. L'articolo 82 prevede l'Osservatorio delle identità territoriali, della sostenibilità, della blue economy e delle eccellenze campane. L'articolo 83 istituisce l'Osservatorio regionale sul turismo enogastronomico con i prodotti della dieta mediterranea, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio.

Il Titolo VII, composto dagli articoli da 84 a 88, disciplina gli interventi di sostegno al sistema turistico regionale. L'articolo 84 definisce le imprese turistiche e prevede l'estensione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, dei benefici previsti per le piccole e medie imprese. L'articolo 85 individua le forme di contribuzione e agevolazione attivabili dalla Giunta regionale. L'articolo 86 disciplina gli interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche. L'articolo 87 riguarda gli interventi per il turismo accessibile, il turismo sostenibile, l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese. L'articolo 88 promuove la formazione professionale e la qualificazione del capitale umano nel comparto turistico.

Il Titolo VIII, composto dagli articoli da 89 a 96, disciplina il sistema sanzionatorio. Gli articoli 89 e 90 regolano rispettivamente le sanzioni per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

L'articolo 91 riguarda le locazioni turistiche e le locazioni brevi. L'articolo 92 disciplina le sanzioni relative ai bed and breakfast. L'articolo 93 concerne le strutture ricettive all'aria aperta.

L'articolo 94 prevede sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche. L'articolo 95 disciplina vigilanza e sanzioni in materia di professioni turistiche.

L'articolo 96 riguarda, infine, la vigilanza e le sanzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo.

Il Titolo IX, composto dagli articoli da 97 a 101, contiene le disposizioni transitorie, finanziarie e finali. L'articolo 97 rinvia a uno o più regolamenti regionali la disciplina attuativa relativa, tra l'altro, alle DMO, ai requisiti delle strutture ricettive, alle professioni turistiche, alle forme di contribuzione, ai cammini e alle ippovie. L'articolo 98 disciplina il regime transitorio, prevedendo l'applicazione temporanea delle disposizioni vigenti compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo. L'articolo 99 reca la norma finanziaria, individuando le fonti di copertura, mentre l'articolo 100 dispone l'abrogazione della normativa regionale oggetto di riordino.

L'articolo 101 stabilisce l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, conformemente a quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto regionale.